



**COMUNE DI ZEDDIANI**

*Provincia di Oristano*

---

**DISCIPLINA PER IL  
FUNZIONAMENTO  
DELLE SEDUTE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.03.2022

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente disciplinare contiene le modalità di esercizio dell'attività collegiale della Giunta Comunale.
2. Tra le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale sono previste anche le modalità telematiche delle riunioni.

## **Art. 2 Convocazione della Giunta**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, con modalità anche informali mediante utilizzo di: e-mail, sms, telefono od altro mezzo idoneo.
2. Il Sindaco Presidente con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta Comunale rendendolo noto al Segretario Comunale e agli uffici per quanto di competenza, nel rispetto dell'art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 smi.
3. Nei casi d'urgenza il Sindaco può disporre che la seduta della Giunta si tenga anche nella stessa giornata della convocazione.

## **Art. 3 Sedute della Giunta**

1. La Giunta si riunisce di norma presso la sede comunale. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca fuori dalla sede comunale.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale, i dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
4. Le votazioni sono rese in forma palese.
5. Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.
6. La Giunta si può riunire in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 4.
7. Per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni della Giunta, con partecipazione di tutti o alcuni dei componenti e del Segretario comunale connessi a distanza tramite sistemi individuali.

## **Art. 4 Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità telematica**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla

trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario comunale possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Sindaco o suo sostituto possa regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

2. Le sedute della giunta possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento in modalità telematica.
3. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i presenti e quelli che intervengono da remoto.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;
  - b) intervento nella discussione;
  - c) votazione.

#### **Art. 5 Argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

1. Le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della giunta comunale.

#### **Art. 6 Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in video conferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. Ciascun componente della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio - videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### **Art. 7 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.